



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 7 del 30-05-2022

Adunanza Straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA TARI 2022, APPROVAZIONE DEI CORRELATI LISTINI TARIFFARI E DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE 2022 A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il Segretario Generale Montemurro Francesco, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **13** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pezzolato Paolo – nella sua qualità di Sindaco ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Pezzolato Paolo	Presente	Bertelli Raffaele	Presente
Trombin Elisa	Presente	Dellacecca Gabriella	Presente
Milani Renato	Presente	Ferro Giovanni	Presente
Pandini Enrico	Presente	Vezzali Raffaella	Presente
Tuffanelli Elena	Presente	Turra Sonia	Presente
Bini Alessandro	Presente	Negri Andrea	Presente
Grassi Francesco	Presente		

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

VOTANTI:

Mancinelli Enrico P

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA TARI 2022, APPROVAZIONE DEI CORRELATI LISTINI TARIFFARI E DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE 2022 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.02.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l'istituzione della tariffa avente natura corrispettiva, ricorrendo quanto previsto dall'articolo 1, comma 668, della sopracitata legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone l'abolizione a decorrere dal 01.01.2020 dell'Imposta Unica Comunale – IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 23 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783;
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- che le deliberazioni dell'ARERA n. 443/2019, n. 57/2020, e 363/2021 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2012-2024 adottando il metodo tariffario (MTR-2);
- che il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", disciplina il metodo di calcolo della tariffa;
- che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- che l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL n. 228 del 30.12.2021, convertito nella Legge n. 25/2022 stabilisce che a decorrere dal 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
- che il comma 11, dell'articolo 43 del il DL n. 50 del 17.05.2022 dispone: “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”
- che l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del DL n. 228/2021 convertito nella Legge n. 15/2022 differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali al 31.05.2022

Richiamato, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Rilevato che il soggetto gestore CLARA S.p.A., a seguito di apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, ha provveduto a trasmettere il piano economico-finanziario della TARI 2022 per il periodo 2022/2025 all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici ed i Rifiuti, nel seguito denominata ATERSIR, forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali, di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, la quale ha provveduto alla sua approvazione con deliberazione CAMB 57 del 24/05/2022, come prescritto, tra l'altro, dal comma 683, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, come da **allegato A alla presente deliberazione**;

Atteso:

- che a decorrere dall'anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- che le modifiche introdotte all'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020 riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.06.2021, e s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del Piano economico finanziario della TARI 2022 per il periodo 2022/2025 approvato da ATERSIR con deliberazione CAMB 57 del 24/05/2022, come da **allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Visti:

- il DL n. 50 del 17.05.2022 ha prorogato per il 2022 il termine entro il quale i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva al 31.05.2022
- il DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4, articolo 13 “Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021”
- il comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 in cui è previsto che il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
 - Il comma 3 dell'articolo 38 del Regolamento comunale per la disciplina rifiuti corrispettiva che dispone “Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”.

Vista la Legge n. 234 del 30/12/2022, legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 30/5/2022 prot. n. 5016;

Acquisita l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare i provvedimenti in oggetto entro il 30/06/2021;

Messa in votazione la presente proposta non emendata, si ottiene il seguente risultato di voto:

Consiglieri presenti: n. 13;

voti favorevoli n. 12, contrari n. 1, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui espressamente richiamato;

2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022 per il periodo 2022/2025 approvato con Deliberazione ATERSIR CAMB 57 del 24/05/2022- di cui all'**allegato A** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare gli schemi tariffari della TARI dell'anno 2022, di cui all'**allegato B** alla presente deliberazione, come trasmesso da CLARA S.p.A., per formare parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4. di approvare il LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI dell'anno 2022, all'**allegato C** alla presente deliberazione, come trasmesso da CLARA S.p.A., per formarne parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano economico finanziario precedentemente approvato;

6. di trasmettere copia della presente a:

a. CLARA S.p.A., via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale;

b. ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, via Cairoli, 8/f – 40121 BOLOGNA, in qualità di forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23;

7. di demandare al Responsabile del Servizio l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

Successivamente, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 12 , contrari n. 1, astenuti n. 0;

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. dell'art.134 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Pezzolato Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Montemurro Francesco

Proposta N. 9
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA TARI 2022,
APPROVAZIONE DEI CORRELATI LISTINI TARIFFARI E DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE
2022 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26-05-2022

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 26-05-2022

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)